



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2011
COM(2011) 820 definitivo

2011/0393 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

{SEC(2011) 1436 definitivo}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, a norma dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto a decorrere dal 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha calcolato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari dell'Unione. Eurostat ha determinato tale indice in base ai dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione adottati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte pervenute e delle modalità di conteggio

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La presente proposta si prefigge di adeguare le retribuzioni e le pensioni a norma della legislazione vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a \square 1,8%.

Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles misurato dall'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari a 3,6%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,7%.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori stabiliti nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo

descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti. Tali indici si ottengono moltiplicando l'indice internazionale di Bruxelles per la variazione della parità economica.

La data di entrata in vigore di tale adeguamento è anticipata per le sedi indicate nel regolamento.

Clausola di eccezione

La comunicazione della Commissione al Consiglio che fornisce informazioni supplementari alla relazione della Commissione sulla clausola di eccezione del 13 luglio 2011 ha concluso che la perdita del potere d'acquisto dei funzionari nazionali e dell'UE sembra conforme alla situazione economica e sociale attuale e che questa situazione non giustifica l'adozione di misure che vadano al di là di tale perdita.

Pertanto, la Commissione non può applicare la clausola di eccezione senza violare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto del personale e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, segnatamente l'allegato XI.

Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un ambito di esclusiva competenza dell'Unione. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio;
- l'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è precisato nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, e l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea a titolo dell'esame annuale 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2011, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2011".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2011	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	17.206,66	17.929,71	18.683,14		
15	15.207,82	15.846,87	16.512,77	16.972,19	17.206,66
14	13.441,17	14.005,98	14.594,53	15.000,58	15.207,82
13	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.258,01	13.441,17
12	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.717,86	11.879,75
11	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.356,63	10.499,71
10	8.201,96	8.546,62	8.905,76	9.153,53	9.279,99
9	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.090,19	8.201,96
8	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.150,38	7.249,17
7	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.319,74	6.407,05
6	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.585,60	5.662,76
5	4.423,53	4.609,41	4.803,10	4.936,73	5.004,94
4	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.363,25	4.423,53
3	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.856,38	3.909,66
2	3.054,07	3.182,41	3.316,14	3.408,40	3.455,49
1	2.699,29	2.812,72	2.930,91	3.012,45	3.054,07

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2012, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2011.

Con effetto al 16 maggio 2011, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2011.

Stato / Località	Retribuzione	Trasferimento	Pensione	Retribuzione	Pensione
	1.7.2011	1.1.2012	1.7.2011	16.5.2011	16.5.2011
Bulgaria	60,6	58,1	100,0		
Rep. Ceca	85,2	79,3	100,0		
Danimarca	134,2	130,5	130,5		
Germania	93,7	95,4	100,0		
Bonn	93,0				
Karlsruhe	92,2				
Munich	103,2				
Estonia	75,4	77,4	100,0		
Grecia	92,2	91,0	100,0		
Spagna	97,4	91,5	100,0		
Francia	116,4	108,5	108,5		
Irlanda	109,6	104,6	104,6		
Italia	104,8	100,0	100,0		
Varese	91,9				
Cipro	83,0	85,4	100,0		
Lettonia	74,4	70,2	100,0		
Lituania	72,7	70,7	100,0		
Ungheria	83,5	73,1	100,0		
Malta	82,7	84,6	100,0		
Paesi Bassi	102,8	97,3	100,0		
Austria	105,0	104,1	104,1		
Polonia	80,5	71,4	100,0		
Portogallo	84,0	83,9	100,0		
Romania	72,7	62,1	100,0		
Slovenia	86,2	83,6	100,0		
Slovacchia	78,8	73,5	100,0		
Finlandia	120,5	113,0	113,0		
Svezia	124,1	117,2	117,2		
Regno Unito				128,0	103,5
Culham				98,2	

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 927,23 EUR e a 1 236,30 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 173,42 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 378,94 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 257,11 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 92,57 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 513,98 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 369,49 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2012, l'indennità per chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km,
0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km,
0,6423 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km,
0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km,
0,1283 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km,
0,0619 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per una distanza superiore a	10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità per chilometro di cui sopra:

- 192,70 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 385,37 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,84 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 32,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 133,94 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 674,24 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 359,92 EUR, il limite superiore a 2 719,85 EUR e la detrazione forfettaria a 1 236,30 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1/7/2011	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.931,57	6.054,92	6.180,84	6.309,37	6.440,58	6.574,52	6.711,24
	17	5.242,47	5.351,50	5.462,78	5.576,39	5.692,35	5.810,73	5.931,57
	16	4.633,43	4.729,79	4.828,15	4.928,56	5.031,05	5.135,67	5.242,47
	15	4.095,15	4.180,31	4.267,25	4.355,99	4.446,57	4.539,04	4.633,43
	14	3.619,40	3.694,67	3.771,50	3.849,93	3.930,00	4.011,72	4.095,15
	13	3.198,92	3.265,44	3.333,35	3.402,67	3.473,43	3.545,67	3.619,40
III	12	4.095,08	4.180,24	4.267,17	4.355,90	4.446,48	4.538,94	4.633,33
	11	3.619,36	3.694,63	3.771,45	3.849,88	3.929,94	4.011,66	4.095,08
	10	3.198,91	3.265,43	3.333,33	3.402,65	3.473,40	3.545,63	3.619,36
	9	2.827,29	2.886,09	2.946,10	3.007,36	3.069,90	3.133,74	3.198,91
	8	2.498,85	2.550,81	2.603,86	2.658,00	2.713,28	2.769,70	2.827,29
II	7	2.827,24	2.886,04	2.946,07	3.007,34	3.069,89	3.133,74	3.198,92
	6	2.498,74	2.550,71	2.603,76	2.657,92	2.713,20	2.769,63	2.827,24
	5	2.208,41	2.254,34	2.301,23	2.349,09	2.397,95	2.447,82	2.498,74
	4	1.951,81	1.992,41	2.033,85	2.076,15	2.119,33	2.163,41	2.208,41
I	3	2.404,47	2.454,37	2.505,31	2.557,30	2.610,37	2.664,55	2.719,85
	2	2.125,65	2.169,77	2.214,80	2.260,77	2.307,69	2.355,58	2.404,47
	1	1.879,17	1.918,17	1.957,98	1.998,62	2.040,09	2.082,43	2.125,65

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 852,92 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 505,67 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 019,95 EUR, il limite superiore a 2 039,88 EUR e la detrazione forfettaria a 927,23 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 897,33 EUR e il limite superiore a 2 111,36 EUR.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2011, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76¹ sono fissate a 388,67 EUR, 586,65 EUR, 641,41 EUR e 874,46 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2011, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68² del Consiglio si applica il coefficiente 5,610551.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1/7/2011	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	17.206,66	17.929,71	18.683,14	18.683,14	18.683,14	18.683,14		
15	15.207,82	15.846,87	16.512,77	16.972,19	17.206,66	17.929,71		
14	13.441,17	14.005,98	14.594,53	15.000,58	15.207,82	15.846,87	16.512,77	17.206,66
13	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.258,01	13.441,17			
12	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.717,86	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.441,17
11	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.356,63	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.879,75
10	8.201,96	8.546,62	8.905,76	9.153,53	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.499,71
9	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.090,19	8.201,96			
8	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.150,38	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.201,96
7	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.319,74	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.249,17
6	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.585,60	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.407,05
5	4.423,53	4.609,41	4.803,10	4.936,73	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.662,76
4	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.363,25	4.423,53	4.609,41	4.803,10	5.004,94
3	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.856,38	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.423,53
2	3.054,07	3.182,41	3.316,14	3.408,40	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.909,66
1	2.699,29	2.812,72	2.930,91	3.012,45	3.054,07			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 134,08 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

- 205,58 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base per lavoro a tempo pieno	1.709,33	1.991,37	2.159,06	2.340,88	2.538,00	2.751,73	2.983,46
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base per lavoro a tempo pieno	3.234,70	3.507,10	3.802,44	4.122,63	4.469,81	4.846,21	5.254,32
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base per lavoro a tempo pieno	5.696,79	6.176,53	6.696,65	7.260,58	7.872,00		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi ad esse applicati.

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Garantire che il potere di acquisto delle remunerazioni e delle pensioni del personale dell'UE evolva in parallelo a quello dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri, come previsto nell'allegato XI dello statuto.

1.4. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa a **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento a decorrere dal 1° luglio 2011,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione previste⁴

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione: PMO.

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie, cioè riguarda le spese per gli stipendi del personale della sede centrale e delle delegazioni, degli agenti contrattuali, del personale degli uffici amministrativi, dei deputati, degli assistenti parlamentari, del personale per la

³ ABM: Activity Based Management (sistema di gestione basato sulle attività)– ABB: Bilancio basato sulle attività.

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

ricerca, del personale finanziato sulla base delle linee BA, del personale retribuito sulla base delle disposizioni relative alla cessazione anticipata dal servizio e per le pensioni.

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁵⁾	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari	SND	NO	NO	NO	NO

⁵ SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, **se del caso**, paesi potenziali candidati **dei Balcani occidentali**.

2.1. Incidenza prevista sulle spese

2.1.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari
---	--------	--

DG: HR		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
• Stanziamenti operativi								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)						
	Pagamenti	(2)						
Numero della linea di bilancio	Impegni	1a.						
	Pagamenti	2a.						
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸								
Numero della linea di bilancio		(3)						
TOTALE degli stanziamenti per la DG HR		Impegni	=1+1a +3					
		Pagamenti	=2+2a +3					

⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
	TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...>									
del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
	TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4									
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	-------------------------------

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Esercizi seguenti		TOTALE
DG: <.....>							
• Risorse umane							
• Altre spese amministrative							
TOTALE DG <.....>							

	(Totale impegni = Totale pagamenti)	48.8	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	non disponibile
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Esercizi seguenti		TOTALE
Impegni	48.8	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	non disponibile
Pagamenti	48.8	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	non disponibile

2.1.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

2.1.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

2.1.1.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2011	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------	-------------	-------------	-------------	--	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

2.1.1.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

2.1.2. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

2.1.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

2.2. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta						
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Esercizi seguenti		
Articolo 410 Contributo al regime pensionistico	437,7	3,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Articolo 400 Imposte	591,7	5,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Articolo 410 Gettito del prelievo speciale	60,1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'incidenza sulle entrate è calcolata sulla base del pagamento di remunerazioni e pensioni per il mese di luglio e applicando l'effetto dell'adeguamento.